

Legge regionale 04 maggio 1973 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.

2 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 1

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 50/1973

2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 2

(2)(3)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Essiccatoi Cooperativi Bozzoli operanti nella regione contributi fino alla misura massima del 90%:

- a) sulla spesa complessiva di gestione dell' ammasso;
- b) sulla spesa per le operazioni di filatura dei bozzoli che hanno sostenuto e che sosterranno le filande operanti nel territorio regionale nell' interesse e per conto delle gestioni di ammasso.

Tali spese si intendono riferite ai bozzoli conferiti dai produttori aventi aziende che operano nell' ambito regionale.

Note:

1 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 50/1973

2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilit  svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

3 Non si d  seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

4 Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 3

(1)(2)

I contributi di cui alla lettera a) dell' articolo precedente vengono calcolati sulla spesa necessaria per la raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto e l' incendio, vendita e consegna agli

acquirenti, generale di amministrazione, spesa determinata forfettariamente in lire 300 per ogni chilogrammo di bozzoli ammassati.

I contributi di cui alla lettera b) dell' articolo precedente vengono calcolati su una spesa determinata forfettariamente in lire 500 per ogni chilogrammo di bozzoli filati.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilit  svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si d  seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 4

(1)(2)

La concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli potr  effettuarsi con unico provvedimento. Gli Essiccatoi dovranno presentare a tal fine allo Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, in originale e copia:

1) domanda;

2) relazione tecnico - amministrativa sullo svolgimento della gestione;

3) elenchi nominativi dei conferenti conduttori di aziende ubicate nella regione e dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti;

4) fatture rilasciate dalle ditte che hanno effettuato le operazioni di filatura per conto degli Essiccatoi; limitatamente ai bozzoli prodotti nella campagna 1971, le fatture per le operazioni di filatura possono essere intestate anche alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 5

(1)(2)

Gli Essiccatoi Cooperativi Bozzoli possono beneficiare delle agevolazioni recate dalla presente legge anche per la differenza tra quanto effettivamente percepito a termini di eventuali provvidenze contributive disposte per analoghi scopi dallo Stato, fino alla concorrenza della percentuale massima e della spesa complessiva previste, rispettivamente, dall' articolo 2 e dall' articolo 3 della presente legge.

Gli Essiccatoi potranno anche beneficiare di eventuali provvidenze creditizie disposte dallo Stato per anticipazioni ai soci.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 3, terzo comma, L. R. 50/1973

2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 50/1973

2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010